

## **Sintesi delle osservazioni alla consultazione pubblica**

Con la delibera n. 105/23/CONS del 3 maggio u.s., il Consiglio dell’Autorità ha disposto l’avvio di una consultazione pubblica in merito alla proposta di modifica del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, volta a istituire l’elenco dei fornitori di servizi di media (secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208) e a introdurre l’obbligo di iscrizione al Registro dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi (come disposto dall’articolo 25, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118).

Con la delibera 175/23/CONS, è stata disposta la proroga al 16 luglio del termine previsto per l’invio delle osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Nel corso della consultazione pubblica, sono pervenuti tre distinti contributi da parte dei seguenti operatori del settore dei servizi postali: “Amazon Italia Transport S.r.l.”, “Consorzio di Tutela A.RE.L. e “Poste Italiane S.p.A.”. Il primo ed il secondo hanno anche avanzato richiesta di audizioni, svolte, rispettivamente, in data 5 luglio u.s. per quel che concerne il Consorzio di Tutela A.RE.L., in data 02 agosto u.s. per quanto riguarda Amazon Italia Transport S.r.l.

Con la delibera 224/23/CONS del 13 settembre 2023, è stato istituito, in assenza di osservazioni a riguardo, l’elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana ed è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento fissato dall’articolo 1, comma 5, della delibera n. 105/23/CONS, essendosi reso necessario, alla luce delle osservazioni presentate dagli operatori partecipanti alla consultazione pubblica, un approfondimento istruttorio in riferimento all’introduzione dell’obbligo di iscrizione al ROC degli operatori del settore postale.

## **Le osservazioni dei partecipanti**

### ***Amazon Italia Transport S.r.l.***

Con nota del 29 giugno u.s., Amazon Italia Transport S.r.l., ha fatto pervenire le proprie osservazioni alla consultazione, ulteriormente specificate ed illustrate nel corso dell'audizione svolta presso la sede di Napoli dell'Autorità in data 02 agosto u.s.

In via preliminare, la Società dichiara di accogliere favorevolmente la decisione dell'Autorità di sottoporre a consultazione pubblica le misure che l'AGCOM propone di introdurre, in modo da consentire a tutti i soggetti interessati di esprimere la propria posizione. In spirito di collaborazione, intende tuttavia invitare l'Autorità a riconsiderare l'estensione dell'obbligo di registrazione al ROC per gli operatori di servizi postali e di consegna pacchi. Ad avviso della Società, l'estensione di tale obbligo, come proposto in consultazione, potrebbe introdurre per gli operatori obblighi informativi onerosi, che si sovrappongono ad obblighi già ad oggi esistenti.

Amazon Italia Transport S.r.l. sostiene poi che gli obblighi di comunicazione connessi all'iscrizione al ROC siano sproporzionati se imposti a società che non operano nei settori delle comunicazioni e le cui attività non incidono in nessun modo sul pluralismo informativo.

Inoltre, la Società paventa la violazione del divieto generale per gli Stati membri di introdurre o mantenere livelli di regolamentazione superiori al minimo richiesto dalle direttive europee con specifico riguardo a requisiti standard, obblighi e oneri imposti agli operatori privati (c.d. divieto di *gold plating*), in analogia con gli elementi di criticità evidenziati dalla recenti pronunce del Tribunale Amministrativo del Lazio nelle decisioni relative all'estensione dell'obbligo d'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione per le piattaforme ed i motori di ricerca online (Regolamento UE 2019/1150 ) che ha indotto il TAR del Lazio a rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea avanzando diverse richieste di pronuncia pregiudiziale, attualmente pendenti, al fine di valutare la compatibilità con il diritto europeo. A parere dell'operatore,

tali considerazioni potrebbero essere applicate, *mutatis mutandis* anche all'estensione dell'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione per i soggetti operanti nel settore postale.

Nella sua memoria, inoltre, l'operatore svolge alcune considerazioni rispetto alla tipologia di informazioni richieste (dati societari, elenco soci e degli organi amministrativi), rilevando che le stesse, concepite per preservare il pluralismo nel settore delle comunicazioni, non sono invece funzionali all'emananda disciplina destinata agli operatori postali e sottolineando che tali informazioni sono già a disposizione del MIMIT, in forma digitalizzata e facilmente gestibile, perché fornite dagli operatori in sede di richiesta del titolo abilitativo. Per tali ragioni, Amazon propone di adottare un regime semplificato per gli operatori di servizi postali e di consegna pacchi, prevedendo che l'iscrizione al ROC sia limitata alla presentazione di una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti che l'operatore sia in possesso di un'autorizzazione generale o di una licenza postale per la fornitura di servizi postali.

In ultimo, chiede una diluizione dei tempi di entrata in vigore dell'obbligo di iscrizione al Registro. Per Amazon Italia Transport S.r.l., in ragione della particolare contingenza che caratterizza lo specifico settore nel periodo che prelude alle festività natalizie (ottobre 2023 – gennaio 2024), sarebbe auspicabile posticipare il termine di entrata in vigore del nuovo obbligo al 29 febbraio 2024.

### ***Poste Italiane S.p.A.***

Poste Italiane S.p.A. ha fatto pervenire le proprie osservazioni con nota del 07 luglio 2023. L'operatore ritiene che la modifica del Regolamento, così come posta in consultazione, rischia di rendere il Registro degli Operatori Postali una mera duplicazione del registro dei titoli abilitativi gestito dal MIMIT. Ciò si tradurrebbe, da un lato, in maggiori oneri sia per gli operatori sia per la Pubblica Amministrazione, dall'altro potrebbe non determinare beneficio né per la Pubblica Amministrazione né per il mercato in generale. Poste, quindi, auspica che l'Autorità intenda caratterizzare maggiormente questo strumento, attraverso due possibili filoni di intervento (non necessariamente

alternativi), ovvero agendo sia sull'ambito soggettivo, sia sulle informazioni da raccogliere/pubblicare.

Quanto all'ambito soggettivo, Poste Italiane ha precisato che, applicando la proposta sottoposta a consultazione pubblica, sarebbero tenuti ad iscriversi al Registro tutti gli oltre 3.500 soggetti che risultano in possesso di un titolo abilitativo postale. Al pari di quanto accade in altri settori, quali ad esempio il settore dell'editoria elettronica, secondo Poste Italiane, si potrebbero stabilire delle soglie di esenzione dall'obbligo di iscrizione per quegli operatori di dimensioni minori in termini, ad esempio, di fatturato, o caratterizzati da un certo tipo di forma societaria, o soltanto per quei soggetti tenuti al versamento del contributo all'Autorità, vale a dire tutti coloro che nell'ultimo bilancio abbiano conseguito ricavi per servizi postali superiori a € 500 mila. E ancora, si potrebbe prevedere l'esclusione di quei soggetti che, pur essendo in possesso di un titolo abilitativo postale, non siano in grado di offrire servizi postali *end -to-end*, ovvero non siano attivi in tutte le fasi del servizio postale ed anche, prevedere una esenzione dall'obbligo per quegli operatori che non dispongano di infrastrutture/personale adeguati.

Quanto alle informazioni richieste per l'iscrizione al Registro, Poste chiede all'Autorità di valutare la possibilità di inserire ulteriori informazioni di dettaglio nel nuovo modello 28/ROC destinato agli operatori del settore postale quali, ad esempio, il numero di addetti al recapito, l'elenco delle sedi operative, i loghi e i segni distintivi utilizzati, così da consentire una mappatura del mercato idonea a comprendere anche le effettive distinzioni tra operatori attivi in tutte le fasi della filiera e operatori attivi solo nella fase "a monte" del servizio postale, in qualità di consolidatori o di venditori di servizi di altri operatori.

Viene richiesto infine di stabilire un nuovo termine per espletare tutti gli adempimenti necessari e connessi con l'iscrizione al Registro.

#### ***Consorzio di tutela A.RE.L. (Agenzia Recapito Licenziatari)***

Con nota del 14 luglio 2023, acquisita al protocollo dell'Autorità in data 17 luglio u.s., il Consorzio di tutela A.RE.L. ha fatto pervenire il proprio contributo al

procedimento, contributo che ha inteso meglio illustrare nel corso dell'audizione svolta presso la sede di Napoli dell'Autorità in data 05 luglio u.s.

A.RE.L., innanzitutto, ha valutato molto favorevolmente la proposta di istituire una sorta di albo specifico per gli operatori del settore postale, ritenendo che l'introduzione dell'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione per i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, rappresenti la procedura più idonea per identificare le diverse tipologie di operatori postali oggi molto diverse fra loro sia in termini di servizi offerti, sia nella organizzazione produttiva ma anche nel modello di *business* adottato. Per l'operatore, quindi, risulta estremamente importante che l'obbligo di iscrizione al Registro tenda innanzitutto alla precisa e puntuale identificazione delle varie tipologie di operatori del settore postale.

Pertanto, riterrebbe opportuno un approfondimento in merito all'ambito soggettivo degli operatori postali tenuti all'iscrizione al ROC, prevedendo un regime di esclusioni in ragione della forma societaria (es. ditte individuali), delle soglie di fatturato o del numero di addetti e ciò al fine di non gravare di ulteriori oneri gli operatori di minori dimensioni.

In questa ottica, l'operatore chiede all'Autorità di valutare la possibilità di integrare il modello 28/ROC con ulteriori informazioni su volumi, ricavi e personale impiegato relativamente a: attività di raccolta di invii retail (singoli) presso punti aperti al pubblico di proprietà degli operatori o in franchising; attività di recapito diretto con mezzi e personale propri di lettere e pacchi; attività di recapito indiretto attraverso la postalizzazione di lettere e pacchi su reti di operatori terzi; attività di consegna di pacchi (ma in rari casi anche lettere) al destinatario tramite APL (“*Automated Parcel Lockers*”), con indicazione del numero di quelli attivi, distinti fra chiusi (utilizzabili solo dai destinatari degli invii gestiti dall'operatore) e aperti (condivisi con altri operatori).

### **Le valutazioni dell’Autorità**

Con riguardo alle disposizioni poste in consultazione, occorre rilevare che le osservazioni avanzate dai tre operatori partecipanti riguardano per lo più questioni di carattere generale.

La prima questione, posta da Amazon Italia Transport S.r.l., riguarda l’asserita non proporzionalità dell’obbligo di iscrizione al ROC di società che non operano nei settori delle comunicazioni e le cui attività non incidono in nessun modo sul pluralismo informativo. A riguardo, giova osservare che il ROC non è un mero registro degli operatori del comparto audiovisivo e editoriale e non ha finalità limitate al pluralismo, bensì rappresenta un sistema informativo a carattere anagrafico, avente la preminente funzione di censire gli operatori vigilati dall’Autorità in vista dello svolgimento delle molteplici competenze nei diversi settori regolati. Anche l’acquisizione dei dati relativi agli assetti proprietari (modello 5/ROC) e agli organi amministrativi (modello 4/ROC) è necessaria al fine di svolgere i compiti istituzionali in materia di tutela della concorrenza nel settore postale affidati all’Autorità, ad esempio dall’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11), della legge n. 249/1997, come riformulato dalla legge n. 118/2022

La seconda questione afferisce all’asserita violazione del c.d. divieto di *gold plating*. Anche in questo caso, l’Autorità esclude la fondatezza dell’obiezione avanzata, vista l’inconferenza delle osservazioni, alla luce della precedente introduzione dell’obbligo di iscrizione al ROC, attualmente al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione europea, dei fornitori di servizi di intermediazione on line e dei motori di ricerca online, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia. Nella controversia cui fa riferimento l’operatore, infatti, si discute (e nulla è stato definito) della legittimità dell’obbligo di iscrizione di soggetti che, per usare l’espressione della Commissione europea richiamata nel contributo di Amazon, sono “ospitati” in Italia, ovvero che vi prestano servizi pur non essendo stabiliti. L’obbligo di iscrizione al Registro di cui si discute è rivolto esclusivamente a soggetti stabiliti in Italia, che hanno chiesto il rilascio

di un titolo abilitativo e che sono senza dubbio alcuno soggetti alla giurisdizione dell'Autorità.

Una terza questione riguarda la possibile introduzione di una soglia di esenzione dall'obbligo di iscrizione per alcune tipologie di operatori postali. Tale richiesta, seppure apprezzabile nell'intento di ridurre il numero dei procedimenti di iscrizione degli oltre 3.500 soggetti dotati di titolo abilitativo, non appare accoglibile. Essa, infatti, non trova espresso fondamento nella norma primaria né può essere considerata valida sotto il profilo funzionale, dato che rischia di incidere negativamente sugli obiettivi propri del ROC, strumento finalizzato alla chiara individuazione dell'intera platea dei soggetti operanti nel comparto degli operatori postali.

Un'ulteriore questione, sollevata dai partecipanti alla consultazione, è relativa all'asserita duplicazione delle informazioni da compilare all'atto dell'iscrizione al Registro rispetto a quelle già dichiarate al Ministero in sede di richiesta del titolo abilitativo. Un operatore ne denuncia, così, l'eccessiva onerosità mentre gli altri due partecipanti chiedono che il Registro acquisisca ulteriori informazioni. A riguardo, in via preliminare, si osserva che il Registro degli operatori postali avrà delle caratteristiche uniche, confluenndo nello stesso database i dati relativi all'assetto societario, agli amministratori e allo statuto, insieme a quelli tipici dell'attività concretamente svolta. Con riferimento alla presunta onerosità delle informazioni richieste per l'iscrizione al Registro, si sottolinea che i dati che gli operatori del settore postale sarebbero tenuti a dichiarare al sorgere dell'obbligo di iscrizione al Registro si limiterebbero di fatto a quelli contenuti nel nuovo modello 28/ROC che, come per le altre categorie di soggetti declinate dall'articolo 2, comma 1 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, connoterebbero quella particolare attività. Buona parte dei modelli<sup>1</sup>, infatti, che dovranno essere compilati all'atto dell'iscrizione al Registro, si alimenteranno in automatico con le informazioni e i dati dichiarati e depositati presso le Camere di Commercio in ragione dell'interoperabilità - oramai consolidata - tra il sistema informativo del ROC e quello camerale, sollevando

---

<sup>1</sup> Si pensi ad esempio alle informazioni contenute nei modelli 3/ROC, 4/ROC e 5/ROC, relativi, rispettivamente, alla descrizione sintetica dell'oggetto sociale, alla composizione degli organi amministrativi, agli assetti societari.

**Allegato 1 alla delibera n. 270/23/CONS**

l'iscrivendo operatore da un impegno ritenuto gravoso ma che tale non è in quanto limitato a poche informazioni da dichiarare all'atto dell'iscrizione al Registro.

In ogni caso, l'Autorità ha verificato nel corso del procedimento che presso il MIMIT non sono disponibili tutte le informazioni richieste agli operatori con il modello 28/ROC, e che un'efficace interoperabilità tra il ROC e la banca dati del Ministero non è, allo stato, possibile, in quanto il complesso delle informazioni digitalizzate sono limitate ai soli soggetti che hanno richiesto il rilascio di un titolo abilitativo a partire dal 1° dicembre 2022. Pertanto, non esistendo, nell'immediato, concrete modalità alternative di reperimento delle informazioni richieste, si conferma l'importanza di acquisirle in via diretta dagli operatori mediante il modello 28/ROC, recante informazioni indispensabili per l'esercizio dell'attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Autorità. In particolare, le informazioni sulla copertura geografica dei servizi offerti dagli operatori postali sono necessarie al periodico aggiornamento delle aree di recapito extra-urbane in cui non vi sono reti postali alternative a quella del Fornitore del Servizio Universale (FSU); le informazioni relative ai servizi offerti dagli operatori del settore, dettagliate per singola fase, sono necessarie per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di analisi dei mercati e accesso alla rete del FSU.

Rispetto, infine, alla richiesta dei partecipanti alla consultazione pubblica di differire il periodo entro il quale l'obbligo di iscrizione dovrà essere adempiuto, individuando il 15 febbraio 2024 come termine ultimo per l'iscrizione al Registro, si concede ai soggetti un tempo adeguato per adempiervi.